



Provincia di Perugia

DISCIPLINA PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS 36/2023

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 di seguito definito "codice" e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge le attività tecniche di cui all'allegato I.10 al predetto decreto nonché quelle che saranno previste nel regolamento eventualmente adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sostituzione del predetto allegato.

2. La finalità principale della presente disciplina conformemente alla disposizione legislativa di cui all'art. 45 del codice e del criterio direttivo di delega deve essere individuata nella previsione di un compenso incentivante per stimolare il perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

3. Nel quadro economico di ciascuna opera pubblica o lavoro, servizio o fornitura, viene fissato, nel limite massimo del 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie funzioni tecniche, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'accordo, tra il responsabile unico del progetto ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 del d.lgs 36/2023 e s.m.i. nonché tra i loro collaboratori, oltre le somme eventualmente destinate ai sensi dell'articolo 15 comma 6 del codice ad attività di assistenza al RUP. Sono esclusi dal riparto i soggetti che hanno qualifica dirigenziale; sono ammessi al riparto anche i soggetti con qualifica dirigenziale limitatamente ai progetti del PNRR e per il periodo dal 2023 al 2026 ai sensi dell'art.8, comma 5 del D.L. n.13/2023 e ss.mm.ii.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 45 del Codice, viene destinato, previo parere del Comitato di Direzione, alle seguenti finalità :

- acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli o la gestione dei cantieri;
- strutture, impianti o attrezzature tecnologici e/o informatici

Le stesse risorse saranno in ogni caso utilizzate per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e amministrative.;
- a copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

5. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante tutti coloro che, a vario titolo, svolgono le funzioni tecniche di cui alla presente disciplina ed i loro collaboratori in caso di comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, avuto particolare riguardo alle attività di aggiornamento /implementazione degli applicativi adottati dall'Ente ai fini del monitoraggio delle attività e degli obiettivi di Peg.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 45, comma 2, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento come meglio indicato nei successivi commi. Per gli appalti relativi a servizi o forniture gli incentivi sono erogati solo nei casi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e secondo quanto previsto nello specifico, dall'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice che indica quali sono i servizi e le forniture di particolare importanza (cfr. art. 32, comma 2). La nomina di un direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell'allegato II.14 al Codice.

Sulla base delle citate disposizioni sono servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Le forniture sono considerate di particolare importanza e quindi incentivabili solo se riferite a prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi secondo la disciplina di cui al successivo art. 10.

3. In ragione del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai Dirigenti dei Servizi interessati non compete alcun incentivo, mentre la valorizzazione delle loro attività nell'ambito delle funzioni tecniche assunte, sarà oggetto di valutazione in sede di distribuzione della remunerazione di risultato.

4. In applicazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 24/02/2023, n.13 ai dirigenti dell'Ente che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione dei progetti PNRR, sono attribuiti, in aggiunta alla retribuzione di risultato spettante, gli incentivi di cui alla presente disciplina.

Art. 3. Conferimento degli incarichi

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo solo coloro che svolgono le attività relative di cui all'allegato I10 del Codice.

2. Gli incarichi sono conferiti con apposito provvedimento motivato del dirigente preposto, adottato su proposta del responsabile unico del progetto, previamente individuato attraverso apposito atto di nomina, garantendo un'opportuna rotazione del personale nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Laddove il Dirigente non provveda alla nomina del RUP lo stesso mantiene su di sé tale funzione. Con riferimento agli incarichi relativi al PNRR, per i quali il dirigente partecipa alla ripartizione

degli incentivi tecnici, configurandosi un'ipotesi di conflitto d'interesse ex art 6 bis della L 241/90 (nonché ex art. 42 d. Lgs. 50/16 ed alla luce delle linee Guida Anac n. 15) l'atto che conferisce l'incarico che da diritto all'incentivo è adottato dal dirigente che legittimamente lo sostituisce.

3. Con tale atto il dirigente costituisce il gruppo tecnico e attesta che l'attribuzione degli incarichi per i quali è prevista l'erogazione degli incentivi ha rispettato i seguenti criteri:

a) affidamento della redazione e dell'esecuzione del progetto ad un gruppo tecnico con atto del responsabile del Servizio e qualora il progetto riguardi l'ambito di più Servizi la proposta di affidamento della redazione del progetto è sottoposta alla previa valutazione del Segretario Generale o del Direttore Generale ove nominato;

b) applicazione, nell'affidamento dell'incarico al gruppo tecnico di cui alla lettera a), dei criteri che seguono, nel rispetto dell'ordine degli stessi:

b.1) professionalità e specifica competenza richieste in relazione alla singola opera o lavoro, servizio, fornitura, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;

b.2) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.

4. L'atto di cui al comma 2 contiene altresì:

a) l'indicazione, adeguatamente motivata, della percentuale effettiva assegnata al progetto, nel limite massimo del due per cento;

b) l'indicazione dei nominativi dei componenti del gruppo tecnico previsti dal comma 2, specificando il compito attribuito a ciascuno ed evitando, ove possibile sulla base delle risorse professionali disponibili, di attribuire ad un singolo dipendente più funzioni e fasi afferenti al medesimo affidamento di lavori, servizi e forniture, salvo opportuna motivazione, quando ciò non sia possibile;

c) l'indicazione del nominativo del direttore dei lavori e del collaudatore, se non rinviata a un momento successivo;

5. Con successivi atti, in funzione delle fasi di liquidazione previste dalla presente disciplina e dello stato di avanzamento delle procedure, si provvederà:

a) alla definizione, partitamente per ciascun nominativo individuato, delle percentuali di incentivo da ripartire secondo quanto previsto nella presente disciplina, graduate applicando motivatamente i seguenti criteri:

a.1) tipologia di attività assegnata, dell'opera o del lavoro;

a.2) competenze e professionalità richieste per il compito affidato;

a.3) grado di responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

b) all'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti, disponendo la corresponsione degli incentivi; detto accertamento comprende la verifica del rispetto dei tempi e dei costi, ovvero, nelle ipotesi di scostamento da esso previste, la nuova quantificazione degli incentivi da erogare;

c) all'indicazione delle eventuali varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.

6. La trasparenza nell'applicazione del presente articolo è perseguita attraverso apposite riunioni con il personale dei Servizi interessati;

7. Qualora all'interno della struttura competente non vi fosse disponibilità di personale, è aperta la procedura di ricognizione interna, rivolta al personale dei settori tecnici dell'Ente, prevedendo che il personale in possesso dei requisiti richiesti possa rispondere entro 10 giorni consecutivi, fatto salvo la possibilità di ridurre il termine in caso di urgenza, previa acquisizione del preventivo nulla osta del rispettivo Dirigente.

8. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni della presente disciplina nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

9. Il personale incaricato delle funzioni tecniche e quello che partecipa nelle varie fasi, fatta eccezione per il personale con qualifica dirigenziale, potrà svolgere l'incarico anche in orario non ordinario fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13.

10. Il provvedimento di nomina deve essere portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti incaricati.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 4. Stazione Unica appaltante

1. Per i compiti svolti dal personale della Stazione Unica Appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, ferma restando la disciplina dei rapporti fra la Provincia e gli enti stessi definita attraverso apposite convenzioni, è riconosciuta una quota parte, non superiore al 25%, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 45 del codice determinata secondo le norme regolamentari adottate dagli enti conferenti e secondo la proposta formulata dalla Provincia di Perugia con le rispettive convenzioni.

2. Tale quota, espressa in percentuale e comprensiva anche degli oneri accessori di competenza dell'Ente, viene finanziata dagli enti che richiedono il servizio e va ad alimentare un apposito capitolo destinato alle incentivazioni di cui trattasi.

3. Per la ripartizione degli importi erogati alla SUA dagli enti convenzionati in base a quanto stabilito nelle rispettive convenzioni e nelle norme regolamentari adottate dagli enti conferenti, si applica il seguente criterio:

- 60% max ripartito fra i componenti del Seggio di gara o i membri di Commissione giudicatrice e, solo per gli interventi PNRR fino al 31.12.2026, al Dirigente che predispose gli atti di gara;
- 40% max ripartito in parti uguali tra tutti i dipendenti della SUA che partecipano al procedimento.

4. Partecipano al riparto degli incentivi di cui al presente articolo i dipendenti che vengono designati membri dei seggi o delle commissioni di gara anche se appartenenti a servizi diversi dal Servizio Stazione Appaltante, ivi compreso il personale dirigenziale per i progetti del PNRR ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del decreto legge 24/02/2023, n.13.

Art. 5 . Determinazione delle risorse destinate all'esercizio delle attività tecniche

1. L'ente destina alle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del codice, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa, risorse in misura pari al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento (con esclusione dell'IVA e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso). Si aggiungono gli importi corrisposti dagli enti convenzionati che si avvalgono della SUA. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Il fondo è altresì alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base dell'affidamento (con esclusione dell'IVA e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso) per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, in relazione alle quali risulta necessaria da parte del personale tecnico amministrativo, ai fini dell'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o, qualora si tratti di appalto di servizi o forniture, di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto. Rimangono esclusi dall'incentivazione gli interventi di manutenzione ordinaria per i quali non sia prevista la redazione di un progetto.

In particolare gli interventi di manutenzione sono da ritenersi di particolare complessità quando risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- sono previsti negli strumenti di programmazione della spesa dell'Ente;
- per essi viene redatto il relativo progetto, secondo quanto stabilito all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ("Livelli e contenuti della progettazione");
- viene effettuata la verifica preventiva della progettazione secondo l'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- l'esecuzione degli interventi avviene secondo quanto normato dal TITOLO VI del D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento al "Subappalto" (art. 119), alla "Modifica dei contratti

in corso di esecuzione " (art. 120) e al "Controllo tecnico, contabile e amministrativo" (art. 115);

- l'attività di direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto viene espletata secondo le direttive del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare di quanto previsto dall'allegato II.14 allo stesso codice.

3. Le tipologie di servizi e forniture per le quali può essere previsto il compenso incentivante, sono esclusivamente quelle ricomprese nell'ambito di applicazione del codice che prevedono la nomina del direttore dell'esecuzione.

4. Sono comunque esclusi dai compensi incentivanti quei servizi o forniture per cui non si richiede un monitoraggio costante durante il loro svolgimento e la verifica di conformità. Sono in ogni caso esclusi dall'incentivo tutti i servizi il cui importo a base di affidamento sia inferiore a **20.000,00** Euro.

5. Possono essere incentivati i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le centrali di committenza; in tal caso l'aliquota relativa alle prestazioni per la predisposizione e controllo delle procedure di bando viene ridotta del 50%.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono liquidate nei limiti del predetto stanziamento.

8. Gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi di quanto previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2017, n.205, e dalle successive interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, non rilevano, ai fini del rispetto dei limiti imposti dall'art.1, comma 236, della legge 208/2015 e s.m.i. alla contrattazione decentrata. Gli incentivi erogati al personale dirigenziale ai sensi dell'articolo 8 comma del D.L.24/02/2023 n.13 non rilevano ai fini del rispetto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Art. 6. Percentuali di alimentazione

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare, applicando all'importo dei lavori ai netti di IVA, le seguenti aliquote per scaglioni di importo:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a € 2.000.000	2,00%
Per la quota eccedente € 2.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,80%
Per la quota eccedente la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a € 20.000.000,00	1,50%
Per la quota eccedente € 20.000.000,00	1,00%

Servizi e forniture	Percentuale (%)
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. b) e c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)	2%
Per la quota eccedente la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. b) e c), del	

Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a € 1.000.000,00 1,80%

Per la quota eccedente € 1.000.000,00 1,70 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione fermo restando quanto previsto al precedente articolo.

3. Relativamente agli accordi quadro, qualora l'attività oggetto dell'accordo sia una di quelle previste dal legislatore ai fini del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche gli stessi devono essere previsti nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo del citato accordo quadro. Il calcolo dell'incentivo per le funzioni tecniche è operato sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo dell'accordo quadro senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati.

Articolo 7

Disciplina delle varianti - Lavori

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziata rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del d.lgs. 36/2023.

Articolo 8. Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 6, viene ripartita tra i soggetti indicati dall'art. 1 comma 2, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nei commi seguenti, per le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 del D.lgs n.36/2023.

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, qualora il lavoro, servizio o fornitura per il quale sia prevista l'incentivazione, per sua natura e per le sue particolari modalità tecniche di esecuzione, non preveda l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle sopra riportate, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP.

2. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente e correttamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

Sono esclusi dall'incentivazione :

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- c. i contratti esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 del medesimo decreto legislativo);
- d. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente).

La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato

TABELLA "A"
RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Opere o lavori

Soggetti destinatari	QUOTA INCENTIVO	
	Min %	Max %
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	8	25
Collaborazione all'attività del RUP	6	20
Personale che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti	2	4
Tecnici che svolgono attività di verifica preventiva della progettazione	2	6
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2	4
Tecnici che redigono il documento di fattibilità delle alternative progettuali	1	4
Tecnici che redigono il progetto di fattibilità tecnica ed economica	6	16
Tecnici che redigono il progetto esecutivo	6	14
Personale che svolge attività di predisposizione del bando e fase di gara	2	6
Tecnici abilitati che assumono responsabilità della Direzione dei lavori firmandone i relativi atti	16	28
Direzione operativa	16	24
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2	12
Tecnici che redigono il collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione o collaudo statico dell'opera	4	10

*** Previa verifica di assenza di incrementi dei tempi e dei costi di cui al successivo art. 10**

Come stabilito dalla giurisprudenza contabile, tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrano quelle relative alla programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari.

TABELLA "B"
RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Servizi e forniture

Soggetti destinatari	QUOTA INCENTIVO	
	Min %	Max %
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	14	36
Collaborazione all'attività del RUP	10	22
Personale che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti	4	6
Personale che svolge attività di predisposizione del bando e fase di gara	4	6
Personale che assume responsabilità della Direzione dell'esecuzione	14	30
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	6	24
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2	4
Personale che redige la verifica di conformità	6	8

*** Previa verifica di assenza di incrementi dei tempi e dei costi di cui al successivo art. 10**

Art. 9. Incarichi interi o parziali

1. La quote dell'incentivo non corrisposte al personale interno, in quanto prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dirigenziale, laddove per quest'ultimo non si applichino le norme riferite agli interventi facenti parte del PNRR, non determinano economia di spesa, ma incrementano la quota del fondo di cui al comma 2, dell'art. 45 del D. lgs. 36/2023, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, senza che le stesse possano comportare maggiori compensi, su quanto già stabilito, per i dipendenti aventi diritto.

Capo III
Termini temporali e penalità

Art. 10. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con quelli del collaudo o con l'emissione del certificato di regolare esecuzione; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 11. Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 50 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 50% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 50% dell'importo contrattuale	60%

Le percentuali di incentivo decurtate, verranno utilizzate per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale e, per l'eventuale parte eccedente, al fine di incrementare le risorse di cui all'art. 1 comma 4.

Non si applicano riduzioni nel caso in cui gli incrementi dei tempi o dei costi siano dovuti a cause non imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche o nei casi espressamente previsti dal Codice.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 12. Polizza assicurativa

1. Resta a carico della Provincia, ai sensi dell'art.45, comma 7, lett. c) del codice, la stipulazione dell'assicurazione obbligatoria, a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione e di verifica, nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa e dalla contrattazione integrativa decentrata. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10. L'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

Art. 13. Accertamento delle attività svolte e pagamento del compenso

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Dirigente del Servizio interessato, sulla base di una specifica relazione e di una scheda di ripartizione predisposta dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante. Inoltre determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo mediante la definizione delle percentuali da attribuire ai soggetti che hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, nei limiti degli importi previsti nelle tabelle A e B. Per le medesime attività non si dà luogo al riconoscimento del lavoro straordinario.

La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato,

2. Il Dirigente stesso, con la suddetta determinazione di definizione delle percentuali da attribuire ad ognuno, comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Nel caso in cui siano previsti incentivi attribuibili al dirigente stesso, limitatamente a quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente disciplina, la determinazione relativa alla predetta liquidazione è adottata dal dirigente che legittimamente lo sostituisce ed è inviata al Segretario Generale o al Direttore Generale se nominato.

3. Il pagamento dell'incentivo è disposto dall'Ufficio stipendi previa verifica del rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti per come previsto al successivo comma 6.

4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Dirigente preposto alla struttura competente, sulla base di quanto definito all'articolo 8.

5. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal d.lgs. n. 36/2023, detto limite è aumentato del 15 per cento.

6. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incentivi percepiti nel corso dell'anno da altre pubbliche amministrazioni, come comunicati al Servizio Personale in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni, ovvero, qualora a part time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti nell'anno da altre amministrazioni pubbliche. Parimenti il dipendente attesta con autocertificazione l'entità dei compensi maturati nel corso dell'anno di competenza ai fini del rispetto del limite di cui al comma 6.

7. Nel caso di opere, lavori pubblici, servizi o forniture non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

8. Sarà cura del Dirigente del Servizio interessato comunicare gli importi, inseriti nei quadri economici dell'opera pubblica che prevedano gli incentivi, al Servizio Personale al

fine dell'inserimento degli stessi all'interno dei fondi integrativi per ogni anno di riferimento.

9. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

10. In caso di appalti di servizi e/o forniture pluriennali, la quota indicata in tabella nella colonna Collaudo è ripartita tra le varie annualità, con una quota residua del 10% al collaudo finale ed è liquidata al termine di ogni singola annualità, previa redazione da parte del RUP e del DEC di una certificazione di regolare esecuzione della prestazione riferita all'anno.

Art. 14. Incarichi svolti da dipendenti di altre amministrazioni

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre che l'incarico sia conferito a dipendenti di altra pubblica amministrazione.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni riferite alle funzioni tecniche di cui alla presente disciplina, eccetto quelle di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico, nel rispetto e nella misura prevista dalla presente disciplina, sono trasferiti dalla Provincia di Perugia all'amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni al fine del relativo pagamento.

3. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta da un dipendente di altra pubblica amministrazione è determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e s.m.i.

Capo V Norme finali

Art. 15. Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. E' prevista l'attivazione di un collegio "di raffreddamento dei conflitti", nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione delle norme, al quale può rivolgersi il dipendente che si ritiene leso.

2. La procedura di raffreddamento dei conflitti può essere attivata dal dipendente di cui al comma 1 entro 10 giorni, a pena di decadenza, dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, attraverso la presentazione di osservazioni scritte al collegio di cui al comma 5.

3. Le osservazioni devono essere precise, dettagliate e circostanziate e devono contenere esplicitamente i motivi per i quali il dipendente contesta totalmente o parzialmente l'atto adottato.

4. In caso di osservazioni di mera contestazione o di lamentela generica, o comunque presentate oltre il termine di cui al comma 1, il collegio provvede alla immediata archiviazione delle stesse; della avvenuta archiviazione viene data notizia al dipendente.

5. Le osservazioni, presentate nei termini di cui al comma 2 e con il contenuto di cui al comma 3, verranno valutate da apposito Collegio composto dal Segretario Generale, dal Dirigente del Servizio cui compete la gestione del personale dell'Ente e dal Dirigente responsabile della struttura competente all'adozione dell'atto contestato o suo delegato.

6. Il collegio decide con nota motivata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, previa audizione dell'interessato che può farsi assistere durante la procedura da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

7. Della decisione della Commissione viene data comunicazione formale all'interessato.

8. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art. 16 Disposizioni transitorie

La presente disciplina si applica:

- per quanto concerne l'incentivazione dei dirigenti ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2022 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2022, compresi gli interventi PNRR/PNC la cui lettera d'invito o il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del D.L. 24/2/2023, n.13, nei limiti delle somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di affidamento siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione della presente disciplina precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto dell'affidamento;
- si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 1 luglio 2023 e precedentemente alla data di approvazione della presente disciplina purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura sia stata quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche e la stessa risulti capiente rispetto alle nuove percentuali stabilite con la presente disciplina.

2. Per le opere o lavori il cui bando sia stato pubblicato prima del 1/7/2023 si continua ad applicare la disciplina previgente.

3. Stante la previsione di cui all'articolo 45 co.1, ultimo periodo, del Codice, per la quale l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, co.3, della legge n.400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni e attività tecniche si intenderanno quelle indicate nel decreto sostitutivo.

Art. 17 Informazione e confronto

1. Il Servizio gestione del personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui alla presente disciplina, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 18. Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio on line.